

# **S T U D I O L E G A L E**

*Lavoro - civile - amministrativo*

**Avv. GIUSEPPE TOMASSO**

Patrocinante in Cassazione

*Via Virgilio, 81/A - 03043 CASSINO (FR)*

Tel. e Fax 0776.24945 Pec: [studiolegaletomasso@pec.avvotecassino.it](mailto:studiolegaletomasso@pec.avvotecassino.it)

**Al Direttore Generale ASL DI Frosinone  
Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro**

**Al Direttore Sanitario ASL Frosinone  
Dott.ssa Simona Carli**

**Al Direttore UOC Risorse Umane ASL FR f.f.  
Dott. V. Brusca**

**Oggetto: Condotta omissiva/inerte aziendale su esposti Fials –**  
richiesta riscontro e/o incontro sindacale con ivi riportati tali argomenti quale  
ordine del giorno ivi inclusa la **richiesta attivazione di ulteriori procedure  
selettive interne (progressioni verticali: categoria C, assistente amministrativo,  
categoria D, collaboratore amministrativo professionale, Categ Ds, collaboratore  
amministrativo esperto, Operatore socio sanitario)**  
**Necessità attivazione nuove procedure, impossibilità di scorrere le relative  
graduatorie.**

**Scrivo in nome, per conto e nell'interesse della OS Fials di Frosinone, in persona  
del segretario D'Angelo Francesco per richiedere quanto di seguito.**

Il sistema dei rapporti sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei rispettivi comportamenti ed è finalizzato, in tale ottica, alla prevenzione dei conflitti.

Orbene, la scrivente sigla, da ultimo, ha formulato talune richieste di chiarimenti alle quali – nonostante il notevole lasso di tempo - non è stato fornito alcun riscontro.

E' evidente che tale condotta aziendale non può ritenersi accettabile proprio in ragione dei principi sopra richiamati.

Né potrebbe obiettarsi, che l'attuale momento di emergenza Covid trova in affanno l'apparato amministrativo che dovrebbe fornire elementi e dati per detto riscontro, e ciò in ragione del fatto che si tratta di questioni che non richiedono alcun particolare impegno e, poi, in ogni caso la mancanza di riscontro è, di norma, una condotta utilizzata per non riconoscere le ragioni poste a fondamento alle osservazioni/censure mosse dalla Organizzazione sindacale (meglio tacere quando si ha torto anche perché, se fosse altrimenti si coglierebbe l'occasione per smentire categoricamente la medesima O.S !!).

Non si tratta, come meglio di seguito si evidenzia, di questioni secondarie o comunque da ritenersi tali dinanzi all'emergenza Covid, sia perché tale emergenza non può annullare la quotidianità e le regole del corretto 'agere' amministrativo in sede di conduzione delle strutture e gestione del personale e di acquisto di materiale, sia in ragione del fatto che le fattispecie esaminate investono questioni di sicuro rilievo ed importanza che vanno ben oltre il singolo caso.

In questa sede dunque si sollecita il riscontro:

dell'esposto (**allegato 1**) relativo alla condotta della Dott.ssa Martini, Direttore delle Professioni Sanitarie che ha attribuito l'incarico di Responsabile dell'Ufficio infermieristico del PO di Cassino (sconosciuto dall'assetto organizzativo aziendale) unitamente ad ulteriori due incarichi ad interim alla medesima unità dei reparti di Anestesia e Medicina del PO di Cassino. Nessun ceno peraltro è alla questione parimenti dedotta secondo la quale dl2 018 nonostante il diverso incarico attribuito a tale unità infermieristica la stessa risulta beneficiaria dell'indennità ex art 44 CCNL che compete solo al personale che in maniera prevalente e continua è adibita a determinati reparti. Risulterebbe configurabile, in proposito, un danno erariale.

La questione a ben vedere investe il Mega potere attribuito al Mega Direttore delle professioni sanitarie che, va ricordato, nonostante sia Direttore di Sc dall'insediamento all'attualità, non ha mai adottato una Determina, limitandosi a semplici missive e/o a pubblicare avvisi direttamente sul sito aziendale senza alcuna previa adozione di provvedimenti (determine e delibere).

I trasferimenti peraltro vengono adottati senza alcun criterio e senza il rispetto del Regolamento aziendale sulla mobilità interna.

dell'esposto (**allegato 2**) con il quale il Direttore della SC Professioni sanitarie per il tramite dell'Ufficio infermieristico del PO di Cassino (sopra richiamato) ha trasferito una unità infermieristica del SIMT per incompatibilità ambientale, mancando il benché minimo riscontro probatorio degli episodi molteplici che vengono oggi richiamati come accaduti nel passato, ma che non sono mai stati oggetto di contestazione, di contraddittorio, di relazioni scritte e quindi risultano del tutto inesistenti.

Dell'esposto (**allegato 3**) sulla determina n 8409 del 18.11.2020 con la quale è stato disposto l'acquisto di un numero considerevole di PC adducendo necessità Covid, ma non esplicitando chi siano i destinatari (dato necessario questo per la quantificazione effettuata!!)

Si tratta, all'evidenza di un possibile anno erariale laddove tale spesa sia superflua e/o non necessaria, atteso che il Covid non ha alterato le regole della economicità ed il rispetto dei canoni di efficienza.

In proposito, laddove non dovesse pervenire riscontro entro CINQUE giorni (visto il lasso di tempo abbondantemente decorso) si richiede un incontro laddove si riscontrino difficoltà nel fornire per iscritto tali dati e notizie, fermo restando che in mancanza verranno formulati dettagliati esposti alla competente Procura del Corte dei Conti evidenziando la condotta aziendale.

**Si coglie, altresì, l'occasione per richiedere l'attivazione di ulteriori procedure selettive interne (progressioni verticali), ove necessario anche ponendo tale questione all'ordine del giorno di apposito incontro sindacale**

La premialità nel pubblico impiego si esplica, oltre che per il tramite del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, anche mediante le progressioni cosiddette orizzontali e verticali.

Mentre le progressioni orizzontali sono passaggi puramente economici all'interno della stessa Categoria, le progressioni verticali costituiscono passaggi da una categoria all'altra

Occorre quindi cogliere le opportunità fornite dal legislatore per 'premiare' i dipendenti del ruolo tecnico/amministrativo soprattutto nell'attuale fase che richiede un maggiore impegno e disponibilità.

E' noto che codesta amministrazione ha già attivato una serie di progressioni verticali, alcune delle quali ancora 'pendenti' ed in fase di definizione (categoria C, assistente amministrativo, categoria D e OSS), tal' altra già definita. (categ D, collaboratore amministrativo)

Ebbene, con la legge 28 febbraio 2020, n.8 si è intervenuto sull'impianto normativo di cui all'art 22, comma 15, dlgs 75/2017 (sulla base del quale si sono attivate le procedure elettive verticali delle quali si è testé fatto cenno e richiamo), e tale novella legislativa consente un ampliamento della platea numerica dei posti da riservare ad una progressione verticale interna. Quanto sopra anche in ragione del fatto che con nota prot. n. 90986 del 16/10/2020, codesta Azienda ha trasmesso alla Regione Lazio il (nuovo) Piano assunzionale per il triennio 2020-2022.

Si ritiene necessario, al riguardo, che codesta amministrazione sanitaria provveda ad assumere formalmente la determinazione di attivare tali nuove ed ulteriori progressioni verticali entro il 31 dicembre 2020 (e da poter espletare nel 2021).

Un gesto concreto a favore del personale dipendente avente diritto e pienamente consentito dall'attuale quadro normativo, usufruendo nel contempo di professionali, competenze ed esperienze interne.

D'altro canto, quella dell'attivazione di nuove procedure è l'unica soluzione percorribile in considerazione del fatto che anche una volta definite tutte le procedure selettive pendenti non possono utilizzarsi le relative graduatorie atteso che le stesse non possono essere oggetto di scorrimento perché non parificabili alle graduatorie concorsuali ordinarie.

Sul punto deve osservarsi che con *Circ. 21 novembre 2013, n. 5/2013* il Dipartimento della Funzione Pubblica ha stabilito che "Una lettura sistematica impone il richiamo all'articolo 52, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato ed integrato dall'articolo 62 del D.Lgs. n. 150/2009, secondo cui "le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso" nonché all'articolo 24 del d.lgs. 150/2009 che, al comma 1, prevede che "Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni".

Dunque, resta fermo il principio che, per effetto del richiamato art. 24, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, l'utilizzo delle graduatorie relative ai passaggi di area banditi anteriormente al 1° gennaio 2010, in applicazione della previgente disciplina normativa, è consentito al solo fine di assumere i candidati vincitori e non anche gli idonei della procedura selettiva. Peraltro, per l'individuazione dell'ambito oggettivo di applicazione della norma del predetto comma 3, lettera b) può essere, altresì, indicativa la disposizione contenuta nel comma 4 dello stesso art. 4, D.L. 31 agosto 2013, n. 101 che proroga "l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato con evidente esclusione delle graduatorie relative a concorsi non pubblici".

La normativa di riferimento è certamente da individuarsi, oltre che nelle norme in materia di accesso nella P.A., nel D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - cd. legge Brunetta -, nel D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125; nelle norme che si sono succedute in materia di proroga delle graduatorie delle procedure di concorsi per l'accesso; nelle circolari applicative ed in particolare nella *Circ. 21/11/2013, n. 5/2013* del Dipartimento della Funzione Pubblica soprarichiamata.

L'interpretazione offerta dalla Funzione pubblica, pur non essendo vincolante, pesa indiscutibilmente sulla questione sia perché esclude lo scorrimento di dette graduatorie e dunque il diritto pieno degli idonei allo scorrimento, sia perché nega anche la permanente validità di dette graduatorie, così escludendo anche la facoltà per le amministrazioni di avvalersene. In questo contesto si è formata una giurisprudenza che sempre più protende per il non obbligo di scorrimento delle graduatorie sulle progressioni verticali e, in alcuni casi, anche sulla non vigenza delle graduatorie medesime.

Il Tar Lazio, Roma, sezione terza ter, con sentenza n. 3131 del 20 marzo 2018, ha stabilito che le graduatorie dei concorsi interni non possono essere utilizzate per scorrimento. La pronuncia fa riferimento alle previsioni dettate dalla sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 5029/2015 che ha affermato il principio per cui *"le selezioni interne riservate al personale dipendente dell'Amministrazione, non partecipando della natura pubblica del concorso che rappresenta il modello generale per l'accesso ai pubblici impieghi, non beneficiano delle prerogative sulla efficacia nel tempo e sulla preferenza dello scorrimento rispetto all'indizione di nuove selezioni, proprie del pubblico concorso"*. Ed ancora, *"in materia di accesso al pubblico impiego il principio della preferenza per lo scorrimento della graduatoria non può applicarsi al caso in cui la graduatoria degli idonei non sia stata approvata all'esito del concorso pubblico, ma di una selezione interna, in quanto la disomogeneità tra i due termini di comparazione (progressione verticale in base a procedura interna e pubblico concorso) non permette di derogare alla regola del concorso pubblico così impedendo il ricorso alla facoltà di scorrimento"*.

Inoltre, *"la giurisprudenza dell'Adunanza plenaria (sentenza n. 14/2011) ha confermato che ai soli concorsi pubblici si riferiscono le norme che ampliano il termine generale di validità delle graduatorie"*.

Tale convincimento trova conferma nella *Sentenza n. 3284 del 2 luglio 2015 del Consiglio di Stato* e nella *Nota 22 febbraio 2011, n. DFP/11786 del Dipartimento della Funzione Pubblica* che vieta di ricorrere allo scorrimento di graduatorie relative ad idonei delle progressioni verticali a decorrere dal 1° gennaio 2010.

#### Ed ancora, ARAN

Sezione Regionale controllo Sicilia n. 265/2015 Enti locali – Graduatorie progressioni interne – Nessuna proroga Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale Il Collegio, interviene sulla vigenza della proroga e dello scorrimento di graduatorie di concorsi pubblici ritenendo condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che circoscrive l'ultrattività della vigenza delle graduatorie alle sole procedure concorsuali aperte e non anche a quelle interne; in particolare la recente sentenza del Consiglio di Stato n.3284/2015 e l'Adunanza plenaria n. 4625/2012 precisano *"che l'istituto dello scorrimento non può applicarsi al diverso caso in cui la graduatoria degli idonei non sia stata approvata all'esito di un concorso pubblico, ma di selezione interna in quanto la disomogeneità tra i due termini di comparazione (progressione verticale in base a procedura selettiva interna e concorso pubblico) non permette di derogare alla regola del concorso pubblico, così impedendo il ricorso alla facoltà di scorrimento della graduatoria"*.

Così, anche, Corte dei conti, sezione di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 67 dell'8 agosto 2014 (*Proroga efficacia graduatorie – applicazione art. 4 co. 4 d.l. 101/2013 convertito in l. 215/2013*).

I magistrati contabili, preliminarmente, evidenziano che il mutato quadro normativo, a seguito della entrata in vigore del d.lgs. 150/2009 - che ha rappresentato una totale inversione di tendenza rispetto al previgente sistema di avanzamento di carriera negli enti locali, (prevedendo in estrema sintesi, che le progressioni verticali dovranno svolgersi secondo le regole del concorso pubblico e che agli interni, in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno è riservata una quota non superiore al 50% dei posti messi a concorso) - **non consente il ricorso allo scorrimento di graduatorie relative ad idonei delle progressioni verticali, già a decorrere dal 1° gennaio 2010, ed inoltre, le graduatorie di selezioni riservate esclusivamente a personale interno non possono considerarsi pubbliche e, pertanto, sono escluse dalla applicazione della specifica previsione normativa. Da ultimo i giudici ricordano le recenti sentenze della Corte costituzionale (169/2012 e 90/2012) con le quali ha dichiarato l'illegittimità di alcune leggi regionali nella parte in cui prevedevano la possibilità di coprire i posti vacanti con graduatorie relative a selezioni esclusivamente riservate agli interni.**

Si rimane in attesa di un cortese sollecito riscontro a stretto giro, evidenziando che in mancanza verranno adottate le iniziative ritenute necessarie ed opportune.

Frosinone 07 dicembre 2020

Il Segretario Provinciale Fials  
D'Angelo Francesco

avv. Giuseppe Tomasso

All. 1

**STUDIO LEGALE**  
*Lavoro - civile - amministrativo*  
Avv. GIUSEPPE TOMASSO  
Patrocinante in Cassazione  
Via Virgilio, 81/A - 03043 CASSINO (FR)  
Tel. 0776.24945 Pec: [studiolegaletomasso@pec.avvotecassino.it](mailto:studiolegaletomasso@pec.avvotecassino.it)

AI DIRETTORE GENERALE  
Dott. Pierpaola D'Alessandro

Al Direttore della UOC Professioni sanitarie ASL Frosinone  
Dott.ssa Lorena Martini

Al Responsabile Sanitario  
UOC Direzione sanitaria PO Cassino  
Dott. Mario Fabi

Al Direttore della UOC Amministrazione e Gestione del Personale

**Oggetto:** incarico di coordinamento Servizio Infermieristico presso Direzione sanitaria ospedaliera del presidio ospedaliero di Cassino - Collaboratore professionale sanitario, infermiera - Di Prete Domenica - contestuale incarico 'ad interim' di coordinamento infermieristico del Reparto <sup>Medicina</sup> ~~Chirurgia~~ e coordinamento Reparto di Anestesia e rianimazione del P.O. di Cassino  
Richiesta immediato intervento - palese illegittimità e condotta illegittima  
Verifica percezione da parte della Di Prete dal settembre 2018 a tutt'oggi dell'indennità ex art 44, c. 6, CCNL 1994/1997, pur non prestando servizio presso il Reparto Anestesia e Rianimazione in ragione dell'incarico di coordinamento infermieristico-  
-Restituzione somme- indebito oggettivo - danno erariale -

Scrivo in nome, per conto e nell'interesse della OS Fials in persona del segretario provinciale di Frosinone, D'Angelo Francesco, per rappresentare quanto di seguito.

L'atteggiamento di estremo 'favor' da parte del Direttore delle Professioni sanitarie, dott.ssa Martini, che vanno ben oltre l'autonomia gestionale /operativa della SC, dovendosi comunque ancorare ogni condotta e quindi provvedimento adottato al rispetto di determinate procedure e parametri prefissati, rendono evidente un atteggiamento finalizzato ad una gestione diretta del personale (soprattutto infermieristico), senza tuttavia il rispetto di regole e precetti.

Questi i fatti.

Con missiva prot 62313 del 19 luglio 2018 il Direttore della SC Professioni sanitarie, unitamente al direttore sanitario ospedaliero, ha provveduto a nominare la Di Prete, infermiera, con funzioni di capo sala ff, in servizio presso il Reparto di Anestesia e rianimazione del PO di Cassino, quale Coordinatrice ff dell'Ufficio infermieristico presso la direzione sanitaria dell PO di Cassino.

Ciò è avvenuto all'esito di un avviso indetto dalla dott.ssa Martini ma la cui graduatoria era stata sospesa per una serie di illegittimità e censure mosse: si tratta di incarico conferito dopo il 21 maggio 2018 e dunque in vigenza del nuovo CCNL senza che risultasse adottato alcun atto regolamentare che disciplinasse il conferimento dei nuovi incarichi nonché la tipologia degli stessi e senza che vi

fosse una definizione dell'assetto organizzativo che prevedesse tale tipologia di incarichi, quale, ad esempio, il Coordinamento Infermieristico (assetto organizzativo, invero, non ancora ad oggi definito).

Ciò nonostante, l'incarico veniva comunque conferito.

Nonostante un ulteriore intervento sindacale (che deduceva che la suddetta Di Prete aveva effettuato un numero notevole di ore di straordinario presso il Reparto di Anestesia e rianimazione nonostante il contestuale incarico presso la Direzione sanitaria ospedaliera), l'effetto ottenuto è che la Di Prete non ha più formalmente prestato servizio presso il reparto di Anestesia e Rianimazione, risultando impegnata presso la Direzione sanitaria, ma (a fronte di sporadiche 'apparizioni' presso il suddetto reparto nelle ore pomeridiane) ha continuato a redigere i quadri di servizio di detto reparto e, ciò, a tutt'oggi.

Il 'favor' nei confronti di tale dipendente si supera allorquando si è conferito anche un ulteriore incarico, questa, volta 'ad interim' (*Melius est abundare quam deficere*) relativamente al coordinamento del Reparto di ~~Chirurgia~~ <sup>Medicine</sup>.

In disparte la considerazione che l'"interim" è un istituto sconosciuto all'area comparto (ed al CCNL) in quanto proprio della Dirigenza, in ogni caso e comunque, presuppone che l'incarico a monte (il primo', per intenderci) sia regolare e formalmente conferito e quindi tale da consentire di agganciare il secondo ~~il~~ <sup>cd</sup> interim).

Nel nostro caso, l'incarico iniziale non esiste, non è previsto da alcun atto regolamentare e stato adottato sulla base di una graduatoria che era stata sospesa. Non solo sono stati attribuiti ulteriori due incarichi di coordinamento senza alcuna logica e in palese violazione dei principi di imparzialità e buon andamento ovvero di correttezza e buona fede.

Peraltro, la Di Prete in quanto Responsabile del coordinamento del servizio infermieristico della Direzione sanitaria del PO di Cassino nel 'gestire' i quadri di servizio del Reparto di Anestesia e rianimazione nonché del Reparto di ~~Chirurgia~~ <sup>Medicine</sup> che sono soggetti a 'controllo' proprio dal servizio infermieristico, si pone in una situazione di evidente 'conflitto di interessi', risultando sovrapposte le posizioni di 'controllore' e 'controllato'.

La Di Prete a fronte di tale illegittimi incarichi, nell'ambito del servizio infermieristico, dispone personalmente e direttamente di tutto il personale infermieristico potendone ordinare spostamenti e trasferimenti.

Da ultimo, la succitata ha sottoscritto unitamente al Direttore delle Professioni sanitarie, un avviso per mobilità ordinaria rivolta al personale infermieristico da destinare alla UOSD Oculistica, UOC Dialisi, UOC Otorino, UOC DEA (con scadenza domande al 19 ottobre 2020).

Anche questa volta il direttore delle professioni sanitarie non adotta alcuna Determina dirigenziale (per una sorta di allergia ai provvedimenti formali che competono a chi dirige una struttura complessa tant'è che dalla data di assunzione non ne è stata adottata alcuna), volendosi evidentemente 'distinguere' da tutta l'altra dirigenza di SC aziendale oppure per risultare soggetto a minori controlli della propria azione (le determine sono soggette a pubblicazione sull'albo pretorio) a meno che non vi sia una ragione giuridica - sconosciuta a chi scrive-

per la quale il Direttore delle Professioni sanitarie è esentata dall'adottare provvedimenti/determine. Sta di fatto che in detto avviso si ha cura di non specificare quanti posti sono disponibili per ciascuna UOC/UOSD oggetto del bando della mobilità, cosicché all'esito dello stesso si lascia il totale arbitrio nello stabilire chi possa essere trasferito in uno di detti Reparti a proprio piacimento.

Da ultimo, si richiede di verificare se, dal 2018 a tutt'oggi la suddetta Di Prete ha continuato a percepire l'indennità ex art 44, c. 6, CCNL 1994/1997, non più spettante in quanto assegnata di fatto alla Direzione sanitaria Ospedaliera.

L'eventuale percezione, infatti, di dette somme si qualificherebbe quale indebito oggettivo perché corrisposte *sine titulo* (e tali da qualificarsi quale danno erariale) con obbligo di restituzione/recupero di dette somme.

Con la presente, pertanto, si chiede l'immediata revoca degli incarichi conferiti (che nonostante al palese illegittimità, stanno tra l'altro consentendo alla medesima dipendente, l'acquisizione di una esperienza professionale che, di certo, verrà fatta valere allorquando si procederà al conferimento formale di incarichi di organizzazione/ funzione sulla base delle regole approvate in sede aziendale), fermo restando che in mancanza, la scrivente OS intraprenderà ogni iniziativa ritenuta opportuna nelle sedi competenti e solleciterà un riscontro fintanto che lo stesso non perverrà (nel quale eventualmente si evidenzi l'errore argomentativo sostenuto dalla scrivente OS ovvero le ragioni giuridiche della correttezza della condotta tenuta dal Direttore delle professioni sanitarie).

Frosinone 06 novembre 2020

Il Segretario Provinciale Fials  
D'Angelo Francesco

avv. Giuseppe Tomasso



**STUDIO LEGALE***Lavoro - civile - amministrativo*

Avv. GIUSEPPE TOMASSO

Patrocinante in Cassazione

Via Virgilio, 81/A - 03043 CASSINO (FR)

Tel. 0776.24945- cell. 3381098758 Pec: [studiolegaletomasso@pec.avyocaticassino.it](mailto:studiolegaletomasso@pec.avyocaticassino.it)

AI DIRETTORE GENERALE

Dott. Pierpaola D'Alessandro

Al Direttore delle Professioni sanitarie

Dott.ssa Lorena Martini

Al Direttore della UOC Amministrazione e Gestione del Personale

Oggetto: Richiesta immediati chiarimenti Dott.ssa Martini, Direttore Professioni Sanitarie su trasferimento infermiera RECCIA Emanuela dal SIMT di Cassino  
Atto ritossivo a fronte di denuncia penale della Reccia  
Richiesta intervento del Direttore Generale

Scrivo in nome per conto e nell'interesse di Reccia Emanuela, dipendente di codesta ASL, CPS, infermiera professionale, assegnata al SIMT di Cassino, per rappresentare e richiedere quanto di seguito.

Con missiva a firma della Coordinatrice Infermieristica ff 'ad interim', Domenica Di Prete, del Servizio Infermieristico della direzione sanitaria Ospedaliera di Cassino (prot. 8936/SI del 04.11.2020), la sig.ra Reccia, è stata trasferita con decorrenza dal 05.11.2020 dal SIMT di Cassino alla UOC Geriatria del PO di Cassino.

Detto trasferimento è stato disposto dalla Dott.ssa Lorena Martini, Direttore della SC Professioni Sanitarie la quale, con missiva del 03.11.2020, ha invitato il servizio infermieristico del PO di Cassino al trasferimento sia della Reccia sia di altra CPS, tale S.F, parimenti assegnata al SIMT, motivando detta determinazione con la sussistenza di una situazione di 'incompatibilità ambientale' che sarebbe attestata da reiterate segnalazioni ricevute dalla Direzione delle Professioni sanitarie di litigi, dispetti e reciproci screzi, per cui, si è dedotto - secondo la classica formula di stile che la situazione 'appare non più tollerabile perché gravemente lesiva dell'immagine aziendale dell'efficienza del servizio e della serenità degli altri operatori assetti alla stesa unità operativa'.

Si precisa, altresì, in detta missiva che a nulla sarebbero valsi i continui solleciti al buon senso. All'uopo, la Dott.ssa Martini richiama anche un recente episodio del 17 ottobre quando, a causa dell'improvvisa assenza di entrambe le infermiere del SIMT (inclusa quindi la Reccia) ben sette donatori volontari sono stati respinti con evidente ripercussione sulla raccolta del sangue.

Ora, dalla descrizione dei fatti, come risultanti dai documenti richiamati, il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale risulta del tutto infondato.

Innanzitutto, non risulta affatto che la Reccia abbia avuto mai alcun richiamo e/o contestazione di sorta nonostante invece si asserisce che vi sarebbero state *'reiterate segnalazioni di litigi, dispetti e reciproci screzi'*. Tale apodittica affermazione (priva peraltro di alcun riferimento temporale e descrittivo dei fatti) contrasta insanabilmente con la stessa mancata contestazione di tali episodi e l'apertura, che sarebbe stata doverosa, anche di un procedimento disciplinare soprattutto perché si sarebbe trattato, come sostenuto, di reiterati comportamenti scorretti.

Quali sono le date e le missive con le quali sono stati rappresentati tali asseriti episodi?

**Invero, non si rinviene alcuna contestazione e nulla è mai pervenuto alla Reccia: questo è un dato oggettivo ed incontestabile** per cui, a posteriori, non possono richiamarsi episodi e circostanze (peraltro, del tutto generici e senza alcuna contestualizzazione) che non sono state mai oggetto di contestazione e, dunque, senza alcun contraddittorio con la parte interessata. In ogni caso, non viene richiamata la natura di detti episodi ed i giorni in cui sarebbero verificati.

**Nulla di nulla.**

Appare, poi, poco credibile che una *'volontà bonaria'* (finalizzata a non contestare formalmente alcunché alla Reccia) abbia *'contagiato'* sia la Dirigenza della struttura di appartenenza della dipendente sia lo stesso Direttore delle professioni sanitarie che venuta a conoscenza di tali e reiterati fatti avrebbero ben potuto ed dovuto sollecitare l'attivazione di un procedimento disciplinare ed interloquire direttamente con la Reccia.

Non risulta, invece, che vi sia stato mai un intervento della dott.ssa Martini, aspetto questo assai strano se è vero, come dalla stessa, dedotto che vi sarebbero stati reiterati segnalazioni di litigi.

...Contrariamente a quanto affermato sempre dalla dott.ssa Martini non vi sono state affatto molteplici riunioni come dedotto a meno che non si indichino le date/giorni di tali riunioni (inesistenti) nonché i presenti.

**Nulla di nulla.**

L'episodio recente del 17 ottobre, parimenti richiamato dalla dott.ssa Martini, descrive l'assenza contestuale di due infermiere (tra cui la Reccia) ma non descrive affatto un episodio di incompatibilità ambientale. Anzi.

Anche in questo caso, se l'assenza della Reccia era ingiustificata, non si comprende per quale ragione non è stata contestata e non è stato aperto un procedimento disciplinare visto che solo oggi si evidenzia il grave danno arrecato alla ASL per le mancate donazioni. La verità è che la Reccia era già da tempo in malattia e ciononostante all'altra (unica) unità infermieristica in servizio sono state concesse le ferie, di qui l'assenza contestuale delle infermiere, ma francamente non si rinviene alcuna situazione di condotta riprovevole e/o addebitabile alla Reccia.

In ogni caso, anche tale episodio non può essere pertanto richiamato a supporto della asserita incompatibilità ambientale.

### Nulla di Nulla.

A definire ogni residuale perplessità deve osservarsi che ove anche sussistessero i vari episodi ed i fatti richiamati dalla dott.ssa Martini non risultando essere stati mai contestati (e, quindi, senza alcun contraddittorio) non potrebbero assurgere ad elementi probatori di una determinata condotta tenuta dalla Reccia e, quindi, agli stessi non può né potrebbe, in ogni caso, farsi alcun riferimento.

Piuttosto, deve rilevarsi che la Reccia ha inviato sempre una serie di e-mail che contenevano segnalazioni di disservizi ed alle quali non ha mai ottenuto alcun riscontro da parte di chicchessia.

**Per la sussistenza della cd incompatibilità ambientale necessitano una serie di episodi che sino oggettivamente riscontrabili e non ci si può rifugiare dietro a mere formule di stile autoreferenziali che nulla dimostrano: devono esse indicati specificatamente gli episodi, non risultando sufficiente in tal caso neppure la semplice dichiarazione ex post della dirigenza le cui affermazioni non valgono di certo a superare la carenza probatoria. Nel nostro caso non vi è nulla.**

Nel mese di settembre 2020 la Reccia, a fronte della prolungata inerzia della Dirigenza tutta, è giunta a sporgere denuncia penale chiamando in causa tutta la Dirigenza interessata, inclusa la dott.ssa Martini, a seguito della quale sarebbe stata attivata apposita istruttoria da parte degli organi di polizia.

E tale iniziativa non sarebbe stata affatto 'gradita' al Direttore delle Professioni sanitarie.

Allo stato attuale, solo tale denuncia può costituire la ragione del trasferimento che si viene, quindi, a qualificare di natura ricorsiva e quindi ulteriormente illegittimo.

Va segnalato, peraltro, che presso il SIMT risulterebbe assegnato → in sostituzione - personale infermieristico senza alcuna esperienza e competenza (e relativo 'patentino'), per cui tale situazione potrebbe arrecare pregiudizio all'utenza / donatori ed all'efficienza del servizio.



Si chiede pertanto l'immediata riassegnazione della Reccia al SIMT risultando il trasferimento disposto assolutamente illegittimo e lesivo e pregiudizievole del proprio status di dipendente. In mancanza si procederà nelle sedi competenti.

Si resta in attesa di doveroso riscontro.

Cassino 13 novembre 2020

Reccia Emanuela

avv. Giuseppe Tomasso



AP 3

**STUDIO LEGALE**  
*Lavoro - civile - amministrativo*  
**Avv. GIUSEPPE TOMASSO**  
Patrocinante in Cassazione  
*Via Virgilio, 81/A - 03043 CASSINO (FR)*  
Tel. 0776.24945 Pec: [studiolegalefomasso@pec.avvotecassino.it](mailto:studiolegalefomasso@pec.avvotecassino.it)

**AI DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Pierpaola D'Alessandro**

Oggetto: Determina aziendale n 8409 del 18.11.2020 avente ad oggetto FORNITURA DI N. 30 (TRENTA) PC PORTATILI PER LE ESIGENZE DELL'ASL FROSINONE- TRATTATIVA MEPA N. 1486706 DEL 09.11.2020

Scrivo in nome, per conto e nell'interesse della OS Fials in persona del segretario provinciale di Frosinone, D'Angelo Francesco, per rappresentare quanto di seguito Con la richiamata Determina nel premettere che per espletare varie attività necessarie a far fronte all'emergenza causata dal "Coronavirus", si rende necessario procedere all'acquisto di n. (50 cinquanta) PC Portatili, si soggiunge testualmente:

<<∩ per detto acquisto la scrivente ASL ha fatto ricorso alla Convenzione CONSIP "PC Portatili e Tablet4" affidando alla ditta ITD Solutions S.p.A., aggiudicataria del lotto di Convenzione n. 2 – interpello- , n. 50 (cinquanta) PC Portatili per un importo complessivo, IVA esclusa, di € 27.804,90 (ordine diretto di acquisto n. 5746700 in esecuzione della determinazione aziendale 7358 del 09.10.2020);

∩ all'accettazione del suddetto ordine diretto, la ditta ITD Solutions S.p.A. ha comunicato quanto di seguito riportato: "A CAUSA DELLO SCENARIO PANDEMICO IN CONTINUA EVOLUZIONE E LE CONSEGUENZE CHE QUESTI HA GENERATO NELLA RICHIESTA DI MATERIALE INFORMATICO PER LAVORO REMOTO (SMART-WORKING) E LA RELATIVA TRAFILA PRODUTTIVA, RIPORTIAMO CHE ANCHE IL LOTTO 2, COSÌ COME ACCADUTO PER IL LOTTO 1 ESAURITO NEI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE PER OLTRE 25.000 PORTATILI, IL PRODOTTO DA VOI ORDINATO ACER TRAVELMATE P214 POTREBBE ESSER NON DISPONIBILE PER CONSEGNA E COLLAUDO ENTRO IL 2020. IL PRODUTTORE CI HA CONFERMATO LA DISPONIBILITÀ DI UN NUMERO LIMITATO IN CONSEGNA ENTRO IL TERMINE DEL 2020, RAGION PER CUI SUPERATA LA SOGLIA CON DISPIACERE SAREMO COSTRETTI A RIMANDARE LA SPEDIZIONE ED IL COLLAUDO DELLE FORNITURE ALLA PRIMA METÀ DEL 2021. PER QUANTO SOPRA QUINDI IL VOSTRO ORDINE È DA INTENDERSI COME ACCETTATO IN MANIERA CONDIZIONATA, RELATIVAMENTE ALLE DISPONIBILITÀ CHE IL PRODUTTORE SAPRÀ GARANTIRE NELLE PROSSIME SETTIMANE. CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO, RESTIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER OGNI INFORMAZIONE UTILE".

#### **Preso atto che**

- ∩ nel frattempo è aumentato anche il fabbisogno di PC portatili;
- ∩ è necessario provvedere immediatamente all'acquisto di almeno 30 (trenta) PC portatili;
- ∩ la ditta GFX S.r.l. presente sul MEPA ed abilitata alla vendita di apparecchiature informatiche si è resa disponibile ad effettuare consegne di PC portatili entro un giorno lavorativo dal ricevimento dell'ordine;
- ∩ pertanto, la scrivente UOC, quale punto ordinante Aziendale abilitato ad effettuare gli acquisti tramite MEPA, ha inoltrato in data 09.11.2020 la Trattativa Diretta n. 1486706 denominata "Acquisto di n. 30 (trenta) PC Portatili per emergenza COVID-19" alla ditta GFX S.r.l. per una base d'asta pari a € 19.050,00 + IVA;
- ∩ alla data di chiusura della trattativa (ore 18.00 del 11.11.2020), la Ditta GFX S.r.l. ha riscontrato la stessa trattativa praticando, per il modello di PC richiesto ("Lenovo THINKBOOK 15-IML - WINDOWS 10 PRO"), uno sconto sulla base d'asta del 1%;
- ∩ la ditta GFX S.r.l. ha presentato, quindi, offerta tecnico-economica, per l'acquisto dei n. 30 (trenta) PC portatili di che trattasi, per un importo pari ad € 18.859,50, oltre IVA di legge (€ 628,65 per ciascun PC);

**Dato atto che**

☞ con nota prot. n. 101824 del 13.11.2020, si chiedeva alla Direzione UOC Economia e Finanze dell'ASL di effettuare un' integrazione cono al fine di poter procedere all'acquisto di che trattasi (€ 23.008,59 – IVA inclusa);....

**DETERMINA**

1. Di aggiudicare definitivamente e, per l'effetto, affidare, ai sensi dell' articolo 36, comma 2,lett. a, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, alla ditta Ditta GFX S.r.l. la fornitura di n. 30 (trenta) PC portatili "Lenovo THINKBOOK 15-IML - WINDOWS 10 PRO", per un importo di € 18.859,50, oltre IVA di legge;...>>

**Orbene , come si evince dal testo della determina non si evince affatto da quali dati e/o richieste e/o ricognizione si sia stabilito un siffatto fabbisogno di PC; in pratica non è affatto stabilito l'elenco dei soggetti bisognosi di tali PC ed ai quali gli stessi, non appena acquisiti, saranno assegnati e neppure risulta indicato se tali soggetti sono già titolari/assegnatari di altro PC e se del caso non si specifica se gli stessi non sono più utilizzabili (indicandone le ragioni) o se trattasi di nuova assegnazione , ed in questo caso per quali necessità specifiche.**

**Non risultano legittimo richiamare genericamente le necessità aziendali per l'emergenza Covid, atteso che tale emergenza non autorizza affatto a non utilizzare i principi diligente spesa e correttezza dell'azione amministrativa al fine di evitare ingiustificate e/o superflui oneri finanziari.**

**Si resta in attesa di un cortese sollecito riscontro (i dati sono di certo nell'immediata disponibilità visto che si è disposto l'acquisto di un numero definito di PC), con espressa riserva, in mancanza di attivare ogni iniziativa ritenuta opportuna.**

Frosinone 18 novembre 2020

Il Segretario Provinciale Fials  
D'Angelo Francesco

avv. Giuseppe Tomasso